

UNIONEDILI DEL V.C.O.

F.I.L.L.E.A. - F.I.L.C.A - Fe.N.E.A.L. DEL V.C.O.

Contratto integrativo del Verbano, Cusio, Ossola

al C.C.N.L. del 6 aprile 2006

per i dipendenti delle Piccole e Medie Imprese

Edili

Gravellona Toce, 15 dicembre 2006

VERBALE D'ACCORDO

Addì 15 dicembre 2006 in Gravellona Toce, presso la delegazione dell'Associazione delle Piccole e Medie Imprese delle Province di Novara e V.C.O.,

si sono incontrati

- l'UNIONEDILI della Associazione delle Piccole e Medie Imprese delle Province di Novara e V.C.O., rappresentata dal Geom. Aldo Paglino, Presidente e dal Rag. Dario Marchetti, vicepresidente, assistiti dal Sig. Enrico Ergotti, funzionario dell'Associazione medesima;
- la FILLEA-CGIL rappresentata dai Sigg. Luca Bartolini e Tarallo Vincenzo;
- la FILCA-CISL rappresentata dai Sigg. Angelo Guglielminetti, Gianni Marani e Alessandro Beltrami;
- la FENEAL-UIL rappresentata dal Sig. Dario Galizzi.

Le parti

visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 11 giugno 2004 ed in particolare gli articoli 12 e 40, hanno stipulato il presente accordo provinciale integrativo del succitato CCNL, da valere per i dipendenti delle imprese edili ed affini aderenti all'Aniem-Confapi operanti nella provincia del Verbano, Cusio, Ossola.

PREMESSA

Il settore delle costruzioni della provincia del Verbano, Cusio, Ossola ha sempre rappresentato un importante elemento di crescita economica e sociale nella realtà locale inserendosi positivamente nel bilancio congiunturale della zona. In tale contesto un ruolo determinante è rappresentato dalle Aziende associate all'UNIONEDILI-API Novara e VCO che aderisce ad ANIEM-CONFAPI.

Le parti ribadiscono il proprio impegno a sviluppare iniziative di sensibilizzazione atte a contrastare azioni di evasione contributiva e di elusione contrattuale ed a promuovere interventi tesi a favorire in modo sempre più capillare l'osservanza delle norme di sicurezza e, consapevoli dell'importanza che assume sempre più nel settore la specializzazione degli addetti, favoriranno la formazione professionale.

Le parti stipulanti, inoltre, rinnovano l'impegno a concordare azioni in comune affinché la rappresentanza delle forze economiche all'interno della Cassa Edile e degli Organi Paritetici del V.C.O. comprenda anche rappresentanti dell'Unione Imprenditoriale Edili dell'A.P.I. di Novara e V.C.O. e si impegnano a favorire le soluzioni ottimali ai fini della gestione della Previdenza Complementare.

Art. 1

INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

In conformità con quanto previsto dall'Accordo Economico Nazionale 6 aprile 2006, a far data dal 1° gennaio 2007 (data di decorrenza delle nuove quote di EET), l'Indennità Territoriale di Settore (I.t.s.) aumenta degli importi di E.e.t. in vigore al 31 dicembre 2006.

I nuovi valori risultano essere i seguenti:

a) operai di produzione	
- operaio di 4° livello	Euro 1,25495
- operaio specializzato (3° livello)	Euro 1,16721
- operaio qualificato (2° livello)	Euro 1,05441
- operaio comune (1° livello)	Euro 0,90922
b) operai discontinui senza alloggio	
- custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti	Euro 0,81315
c) operai discontinui con alloggio	
- custodi, portinai, fattorini, uscieri, inservienti	Euro 0,72858

Art. 2

PREMIO DI PRODUZIONE

In conformità con quanto previsto dall'Accordo Economico Nazionale 6 aprile 2006, a far data dal 1° gennaio 2007 (data di decorrenza delle nuove quote di EET), il Premio di Produzione aumenta degli importi di E.e.t. in vigore al 31 dicembre 2006.

I nuovi valori risultano essere i seguenti:

- impiegato 7° livello	Euro 295,77
- impiegato 6° livello	Euro 271,96
- impiegato 5° livello	Euro 227,81
- impiegato 4° livello	Euro 206,96
- impiegato 3° livello	Euro 191,34
- impiegato 2° livello	Euro 172,72
- impiegato 1° livello	Euro 148,90

Art. 3

ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE (E.E.T.)

L'Elemento Economico Territoriale, determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli artt. 39 e 47 del CCNL 11 giugno 2004, viene concordato in conformità dell'Accordo Nazionale del 6 aprile 2006.

Dal 1° gennaio 2007 sarà riconosciuto nella misura del 3% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006; dal 1° settembre 2007 nella misura del 7% dei minimi di paga base e di stipendio in vigore al 1° marzo 2006

A far data dal **1° gennaio 2007** l'Elemento Economico Territoriale sarà dunque riconosciuto nei seguenti valori:

OPERAI	QUOTA ORARIA LORDA
Operaio di 4° livello	Euro 0,14620
Operaio di 3° livello (Specializzato)	Euro 0,13576
Operaio di 2° livello (Qualificato)	Euro 0,12218
Operaio di 1° livello (Comune)	Euro 0,10443
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti senza alloggio	Euro 0,08354
Custodi, guardiani, portinai con alloggio	Euro 0,06962

IMPIEGATI	QUOTA LORDA MENSILE
Impiegato 7° livello	Euro 36,13
Impiegato 6° livello	Euro 32,52
Impiegato 5° livello	Euro 27,10
Impiegato 4° livello	Euro 25,29
Impiegato 3° livello	Euro 23,49
Impiegato 2° livello	Euro 21,14
Impiegato 1° livello	Euro 18,07

A far data dal **1° settembre 2007** l'Elemento Economico Territoriale sarà dunque riconosciuto nei seguenti valori:

OPERAI	QUOTA ORARIA LORDA
Operaio di 4° livello	Euro 0,34113
Operaio di 3° livello (Specializzato)	Euro 0,31677
Operaio di 2° livello (Qualificato)	Euro 0,28509
Operaio di 1° livello (Comune)	Euro 0,24367
Custodi, guardiani, portinai, fattorini, uscieri, inservienti senza alloggio	Euro 0,19494
Custodi, guardiani, portinai con alloggio	Euro 0,16245

IMPIEGATI	QUOTA LORDA MENSILE
Impiegato 7° livello	Euro 84,31
Impiegato 6° livello	Euro 75,88
Impiegato 5° livello	Euro 63,23

Impiegato 4° livello	Euro 59,02
Impiegato 3° livello	Euro 54,80
Impiegato 2° livello	Euro 49,32
Impiegato 1° livello	Euro 52,16

Al fine della determinazione dell'E.E.T., le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia del Verbano, Cusio ed Ossola, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base degli indicatori e dei relativi valori di riferimento così come di seguito concordati:

PARAMETRI E INDICI ECONOMICI	VALORE DI RIFERIMENTO
Imprese attive iscritte alla Cassa Edile	420
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento	
Lavorativi attivi iscritti alla Cassa Edile	2.400
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento	
Ore denunciate in C.E. per lavoratori iscritti in C.E.	3.000.000
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento	
Massa salari denunciata in Cassa Edile	€ 22.000.000
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà superiore al valore di riferimento	
Ore Malattia	165.000
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà inferiore al valore di riferimento	
Ore Infortunio	51.000
L'andamento sarà ritenuto positivo quando il valore rilevato sarà inferiore al valore di riferimento	

I parametri e gli indici di cui alla precedente tabella hanno uguale incidenza per determinare il risultato finale dell'Elemento Economico Territoriale.

Per il periodo di vigenza del presente Contratto Provinciale, le parti, entro il 31 gennaio di ogni anno, effettueranno la verifica, sugli elementi conoscitivi forniti dalla Cassa Edile di Verbania, del diritto alla corresponsione dell'Elemento Economico Territoriale raffrontando i valori dei risultati ottenuti nel periodo 1° ottobre/30 settembre immediatamente precedenti con quelli sopra riportati.

Il presupposto per la corresponsione dell'Elemento Economico Territoriale si realizza alla condizione che almeno quattro dei parametri/indici sopra definiti risultino con andamento positivo.

Per l'indice relativo alle "Imprese attive iscritte alla Cassa Edile" le parti si riservano di procedere all'analisi del medesimo al fine di evitare distorsioni o interpretazioni che non riflettano il reale andamento del settore.

Qualora in sede di verifica dovesse emergere la indisponibilità o l'impossibilità ad acquisire tutti i dati necessari per le verifiche dei parametri/indici sopra definiti entro il termine stabilito, la verifica dovrà comunque essere effettuata in base ai dati disponibili.

A fronte di eccezionali andamenti congiunturali, tali da incidere significativamente sull'andamento territoriale del settore edile e tali da modificare in maniera particolarmente rilevante le risultanze comprovanti il diritto all'erogazione dell'Elemento Economico Territoriale, le parti sottoscritte si incontreranno per individuare eventuali altri parametri/indici da utilizzare per le verifiche successive.

Le parti si danno atto che la struttura dell'Elemento Economico Territoriale è coerente con quanto previsto dall'Art. 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato Art. 2.

UNA TANTUM

Ai lavoratori in forza alla data della sottoscrizione del presente accordo sarà riconosciuto un importo *una tantum* di €40,00. Tale importo si considera comprensivo delle incidenze di tutti i titoli di legge e di contratto (tredicesima, ferie, permessi, maggiorazioni varie, ecc.) ed è escluso dalla base di calcolo del Tfr e sarà liquidato unitamente alle spettanze del mese di dicembre 2006.

Per i lavoratori occupati a part-time il suddetto valore sarà riproporzionato in relazione all'effettivo orario di lavoro.

Art. 4

INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA

A decorrere dal **1° gennaio 2007** l'indennità sostitutiva di mensa per gli operai è elevata ad **€0,40** orari.

Per i lavoratori discontinui di cui all'Art. 6 del CCNL 22 giugno 2000, per i quali l'orario normale contrattuale è di 50 ore settimanali, l'importo orario risulta di **€0,32** e per i lavoratori discontinui per i quali l'orario normale contrattuale è di 60 ore settimanali l'importo orario risulta di **€0,27**.

Per gli impiegati l'importo mensile è pari ad **€69,20**.

Art. 5

MENSA IN TRASFERTA

Il lavoratore in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in trasferta, cioè in un cantiere diverso dal quale è stato assunto, ha diritto ai seguenti rimborsi giornalieri:

- a far tempo dal **1° gennaio 2007:**

- a) senza presentazione di documentazione inerente il pasto consumato: Euro **5,50**
- b) con presentazione di documentazione inerente il pasto consumato: Euro **8,70**

- a far tempo dal **1° giugno 2008:**

- a) senza presentazione di documentazione inerente il pasto consumato: Euro **6,00**
- b) con presentazione di documentazione inerente il pasto consumato: Euro **9,40**

I valori monetari di cui sopra possono essere costituiti, in tutto o in parte, anche da tickets restaurant.

Resta inteso che nel caso l'Azienda sostenga integralmente le spese di vitto, i rimborsi di cui sopra non sono dovuti.

ART. 6

TRASFERTA

Al dipendente comandato di svolgere la propria opera in cantieri diversi da quello in cui è stato assunto saranno riconosciute le seguenti indennità giornaliera:

- a decorrere dal **1° gennaio 2007**:

- per cantiere oltre 18 km e fino a 45 km	Euro 2,80
- per cantiere oltre 45 km	Euro 4.40

- a decorrere dal **1° giugno 2008**:

- per cantiere oltre 18 km e fino a 45 km	Euro 3,10
- per cantiere oltre 45 km	Euro 4,70

L'operaio, nel caso utilizzi mezzi di trasporto di sua proprietà, in assenza di mezzi messi a disposizione dell'Azienda, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio calcolate in base alle tariffe previste dalle tabelle ACI per vetture di 1000 cc.

Il rimborso non è dovuto nel caso in cui il lavoro si svolga nel Comune di residenza o di abituale dimora dell'operaio o quando questi venga ad essere favorito da un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora che comporti per lui un effettivo vantaggio.

L'operaio che percepisce la trasferta di cui sopra ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio del lavoro.

DICHIARAZIONE A VERBALE AGLI ARTT. 5 E 6

Le parti si danno atto che la distanza chilometrica ai fini della trasferta va determinata sulla base del percorso che viene effettuato materialmente per coprire lo spazio intercorrente tra il confine territoriale del Comune di assunzione e la sede del cantiere nel quale è stato inviato in trasferta.

Gli importi, così come sopra determinati, non concorrono al computo di ogni altro istituto contrattuale.

Art.7

INDENNITA' PER LAVORI IN ALTMONTAGNA

Ai sensi dell'Art. 24 del CCNL 22 giugno 2000, relativo all'indennità per lavori eseguiti in alta montagna, le Parti concordano di mantenere i parametri attualmente in vigore che, pertanto, vengono così confermati:

1. per lavori effettuati in località site oltre 1000 metri e fino a 1500 metri sul livello del mare: **8%**;
2. per lavori effettuati in località site oltre 1500 metri e fino a 2000 metri sul livello del mare: **10%**
3. per lavori effettuati in località site oltre 2000 metri sul livello del mare: **14%**.

L'indennità non è dovuta agli operai che effettuano lavori in località costituenti la loro dimora o residenza abituali.

Le sopra riportate percentuali vanno conteggiate su paga base ed indennità di contingenza.

Art.8

INDENNITA' PER LAVORI IN GALLERIA

Ai sensi dell'Art. 21, Gruppo B, del CCNL 22 giugno 2000, al personale addetto ai lavori in galleria è dovuta, in aggiunta alla normale retribuzione, un'indennità confermata nelle seguenti percentuali:

1. per il personale addetto al fronte di perforazione, di avanzamento e di allargamento, anche se addetto al carico di materiale, nonché addetto ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio: **50%**;
2. per il personale addetto ai lavori di rivestimento, di intonaco e di rifinitura di opere murarie, nonché ai lavori per opere sussidiarie, al carico ed ai trasporti all'interno di gallerie, anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione: **28%**;
3. per il personale addetto alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie: **22%**.

In attuazione di quanto previsto dal vigente CCNL, qualora i lavori in galleria si svolgessero in condizioni di eccezionale disagio, si conviene, a fronte di specifica richiesta delle parti interessate, di effettuare un esame per determinare un'ulteriore adeguata indennità.

Art. 9

CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

Le parti rinviando a quanto richiamato dalle normative e da quanto disposto dal vigente CCNL di categoria in merito al trattamento dovuto ai lavoratori.

Art. 10

TRATTAMENTO ECONOMICO PER INFORTUNIO

Le parti esprimono, nel rispetto delle disposizioni di legge e di contratto, il comune intendimento a promuovere azioni presso la Direzione Provinciale dell'INAIL al fine di ridurre i tempi di liquidazione dell'indennità a carico della stesso Istituto.

Art. 11

PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA

Le parti, confermando la loro particolare sensibilità in tema di prevenzione degli infortuni, concordano sulla necessità di promuovere azioni atte a favorire il pieno e puntuale rispetto della normativa di legge e di contratto.

Le imprese doteranno gli operai di n. 2 paia di scarpe antinfortunistiche. La sostituzione di capo usato avverrà previa restituzione dello stesso.

Art. 12

R.L.S.T.

Si richiamano le disposizioni applicative di cui al protocollo aggiuntivo al presente verbale di accordo.

Art. 13
DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto entra in vigore dal **1° gennaio 2007** e scadrà il **31 dicembre 2009**.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. UNIONEDILI A.P.I. Novara e V.C.O.

p. F.I.L.L.E.A.-CGIL V.C.O.

p. F.I.L.C.A.-CISL V.C.O.

p. Fe.N.E.A.L.-UIL V.C.O.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO – RESPONSABILE TERRITORIALE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Tra l'Unione Imprenditoriale Edili dell'API di Novara e del V.C.O. e le OO.SS. dei lavoratori FENEAL-UIL, FILCA-CISL, FILLEA-CGIL del V.C.O., si conviene l'istituzione del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST).

Visti:

- il D.Lgs. 19/9/1994 n. 626 e successive modificazioni;
- il CCNL 21/7/1995;
- l'Accordo Interconfederale 27/10/1995;
- l'Accordo API Novara e V.C.O./CGIL-CISL-UIL del V.C.O. del 9/5/1996, con il quale si è provveduto alla costituzione dell'Organismo Paritetico Provinciale

si concorda quanto segue:

1) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Nelle imprese o unità produttive con più di 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto, secondo le modalità previste dall'Accordo Interconfederale 27/10/1995 e dall'Accordo Provinciale 9/5/1996, tra i componenti della R.S.U. In assenza di tali rappresentanze il RLS è eletto dai lavoratori delle imprese al loro interno.

Nelle imprese che occupino sino a 15 dipendenti il RLS è eletto dai lavoratori delle imprese al loro interno.

Nel caso di remissione del mandato da parte del RLS, si procederà ad una nuova elezione.

Qualora, decorsi tre mesi dalla remissione del mandato, non sia stato ancora eletto il RLS, potrà subentrare il responsabile dei lavoratori della sicurezza territoriale (RLST), previo consenso dei lavoratori e dell'Impresa interessata.

2) rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali (RLST).

Ove non si sia provveduto alla elezione del RLS, le parti convengono che gli stessi siano individuati in ambito territoriale secondo le disposizioni seguenti:

- a) i RLST, in numero di tre, con rapporto di lavoro part-time, saranno prescelti, in ambito provinciale, dai lavoratori delle imprese nelle quali non è stato eletto il RLS, mediante assemblee;
- b) i RLST eletti saranno formalmente designati dalle Organizzazioni Sindacali territoriali dei lavoratori mediante comunicazione a firma congiunta delle Segreterie Provinciali, indirizzata alle Organizzazioni Datoriali stipulanti, nonché al CPT;
- c) i RLST saranno operativi esclusivamente in quelle Aziende in cui si è proceduto alla nomina o per cui sono stati eletti.

La formazione dei RLST, prima dell'espletamento delle loro attribuzioni, sarà impartita mediante apposito corso predisposto in accordo con il CPT del V.C.O. e nel rispetto dei criteri e delle modalità da definire fra le parti contraenti.

Eventuali ed ulteriori corsi di aggiornamento potranno essere disposti, a seguito di accordi collettivi, ogni qualvolta se ne ravvisi congiuntamente la necessità.

I RLST restano in carica un triennio, salvo risoluzione del rapporto di lavoro con uscita dal settore o revoca della designazione da parte delle OO.SS. designanti.

Ogni RLST è tenuto ad espletare esclusivamente le attribuzioni previste dalle normative richiamate in premessa, secondo le modalità che saranno fissate dagli accordi provinciali in materia e pertanto deve intendersi esclusa ogni attività di carattere sindacale che trovi applicazione nei diritti sindacali previsti per la Rappresentanza Sindacale Unitaria.

Durante lo svolgimento del loro mandato i RLST percepiranno, per le ore effettivamente prestate, la normale retribuzione, così come definita dal Regolamento di attuazione del presente Protocollo.

Le Parti convengono che il CPT fornirà, oltre ad un locale idoneo ed a quant'altro necessario all'espletamento dei compiti assegnati ai RLST, dati ed elementi conoscitivi relativi all'ubicazione delle unità produttive operanti sul territorio.

Gli oneri derivanti dalla fornitura del locale, dei sussidi predetti, dei servizi di segreteria saranno rimborsati al CPT secondo le modalità che saranno definite con separato accordo provinciale.

3) aspetti contributivi.

Le Parti stabiliscono che l'istituzione dei RLST non dovrà determinare oneri aggiuntivi a carico delle Imprese. I fondi necessari alle spese saranno prelevati dalla liquidità derivante dalla contribuzione della quota percentuale dello 0,20% accantonata per l'Ente Scuola.

Le Imprese nel cui interno è stato eletto il RLS godranno di un'agevolazione nel versamento della contribuzione dell'Ente Scuola, che sarà ridotto allo 0,18%.

4) decorrenza e durata.

Il presente accordo decorre dal 31 luglio 2003 e rimane in vigore fino a 31 marzo 2006.

p. Unione Imprenditoriale Edili dell'API Novara e del V.C.O.

p. FENEAL.V.C.O.

p. FILCA-V.C.O.

p. FILLEA-V.C.O.